




CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 53

IL SINDACO NELLA QUALITÀ DI AUTORITÀ SANITARIA LOCALE



VISTA la relazione igienico sanitaria dell'abitazione sita in via Marche alla frazione Campora San Giovanni di questa città, redatta dall'ASP COSENZA, U.O. IGIENE PUBBLICA DISTRETTO TIRRENO, prot. 87531 del 25.06.2018 con la quale il Dirigente, dott. Egidio Viola esprime **PARERE SFAVOREVOLE ALL'ABITABILITÀ** dell'immobile identificato al fg. 23 part. 294 sub 6;

VISTO che nel corso del sopralluogo eseguito congiuntamente con il Comando Polizia Municipale è stato riscontrato quanto segue: *“l'appartamento è posto al secondo piano ed al piano sottotetto di un fabbricato sito in via Marche, al quale si accede tramite una porta divelta e da qui, tramite una scala in cemento senza ringhiera, al piano superiore. Su tutte le superfici dell'appartamento si notano segni di sporcizia con incrostazioni soprattutto dei pavimenti, della cucina, del tavolo, del frigo e delle pentole. Inoltre gli infissi non sono idonei alla ritenuta dell'acqua e del vento pertanto non possiede i requisiti minimi per l'abitabilità in quanto non conforme a quanto previsto nel Testo Unico Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1974 e DPR 380/01”*;

PRESO ATTO dalle risultanze degli accertamenti condotti altresì congiuntamente dalla locale Stazione dei Carabinieri e dalla Polizia Municipale, emerge che la situazione, così come rappresentata dal sanitario, espone a rischi non solo gli occupanti dell'appartamento ma anche, considerato che il predetto immobile si trova in centro abitato ad alta densità abitativa, per gli abitanti del fabbricato medesimo e di quelli circostanti, atteso che il degrado si propaga anche al terrazzo ed alle mura perimetrali;

CONSIDERATO che, stante la situazione evidenziata dal verbale di che trattasi, ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e quindi salvaguardare la salute pubblica;

VISTO l'art. 7 della legge 241/90 ai sensi della quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse dell'igiene, non viene comunicato l'avvio del procedimento;

RAVVISATA la necessità per evidenti motivi di igiene e salute pubblica, di ordinare l'eliminazione delle carenze riscontrate ed il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie prescritte dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO che, secondo quanto prevede la vigente normativa in materia, al proprietario dei locali in questione compete l'obbligo di adottare tutti gli interventi ed azioni necessarie ad assicurare il corretto utilizzo dei locali di proprietà;


RILEVATO che la situazione sopra descritta contrasta palesemente con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento e sia tale da costituire, stante la gravità delle carenze igienico-sanitarie riscontrate nel sopralluogo in premessa citato, motivi di ordinare: la dichiarazione di inabitabilità con conseguente immediato sgombero degli occupanti per gravi carenze igienico-sanitarie;

VISTI il TULS (Regio Decreto n. 1265/1934, il DPR 380/01, i vigenti Regolamenti comunali in materia di igiene e di edilizia, l'art. 50 del TUEL (D. Lgs. 267/00);

ORDINA

_____ quale proprietario dell'appartamento sito in via Marche di questa città ed individuato al N.C.E.U. al fg. 33 part. 294 sub 6,

- lo SGOMBERO immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, dei locali in questione stante l'inabitabilità degli stessi;



- il NON UTILIZZO dei locali interessati se non dopo aver ripristinato le condizioni igienico-sanitarie certificate da tecnico abilitato;

ORDINA ALTRESI'

- gli Agenti della Polizia Municipale ed il Responsabile del Procedimento sono incaricati del controllo in merito al rispetto della presente ordinanza;
 - il proprietario di cui sopra sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni subiti da persone o cose in conseguenza della mancata ottemperanza al presente provvedimento;
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) al sig. Prefetto di Cosenza
 - b) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - c) al Comando Polizia Municipale incaricato della esecuzione del presente provvedimento;
 - d) all'UTC Urbanisticoper quanto di loro competenza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, si provvederà ai sensi dell'art. 650 c.p.

Dalla Residenza Municipale, 25.06.2018

Il Sindaco
Mario Pizzino

